

LE NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

1.

IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE: PROFILI PROBLEMATICI INCIDENTI SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

SOMMARIO: 1. *Premessa.* – 2. *Rapporto tra i nuovi artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p. e le contravvenzioni della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: concorso di reati o reato complesso? – 2.1. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale anteriore alla l. n. 41 del 2016.* – 2.2. *La novella del 2016 (l. 23 marzo 2016, n. 41) e la qualificazione in termini di reato complesso: Cass. pen., Sez. IV, 29 maggio 2018 n. 26857 e Cass. pen., Sez. IV, 3 gennaio 2019 n. 144.* – 3. *Omicidio stradale come reato ad evento differito: quale legge si applica? – 3.1. Gli orientamenti contrastanti.* – 3.2 *L'ordinanza di rimessione.* – 3.3 *La decisione delle Sezioni Unite.* – 4. *Conclusioni.*

1. PREMESSA.

La legge 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto le nuove fattispecie di reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), al fine di rispondere a quelle insistenti istanze di punizione di condotte lesive di beni giuridici di primaria rilevanza, quali la vita e l'incolumità personale.

Con la configurazione delle nuove fattispecie criminose ed il conseguente innalzamento dei livelli sanzionatori si è dunque cercato di scongiurare l'eventualità che il reo possa in qualche modo restare impunito, in virtù dell'applicazione di disposizioni che, utilizzate il più delle volte mediante disinvolti automatismi applicativi, determinano una sostanziale impunità¹.

La novella legislativa ha, d'altro canto, provocato un'ulteriore differenziazione del diritto penale, essendo il legislatore intervenuto su specifici settori caratterizzati da vuoti di tutela causati dalla scarsa effettività sanzionatoria e non invece sugli

istituti che generano tale ineffettività.

Oggetto della riforma è stato, infatti, un quadro normativo che già presentava delle peculiarità rispetto al paradigma della fattispecie base, soprattutto in riferimento ai livelli edittali², a conferma dell'inadeguatezza del sistema sanzionatorio previsto.

I precedenti interventi di riforma non sono stati ben strutturati e coordinati tra loro³, per cui non sono risultati funzionali alle istanze di tutela e di prevenzione alimentate dai *mass-media*⁴.

L'inadeguatezza della previgente normativa ha giustificato il nuovo intervento legislativo che ha introdotto nel codice penale gli artt. 589 bis e 590 bis, rispettivamente rubricati "*Omicidio stradale*" e "*Lesioni personali stradali gravi o gravissime*", abrogando le disposizioni che nei precedenti articoli 589 e 590 c.p. prevedevano degli aggravamenti di pena per fatti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale e che attualmente restano in vigore per sanzionare la sola violazione delle norme per la prevenzione degli

¹ In questa direzione anche Lattanzi, *L'omicidio stradale. Relazione al convegno sul tema "Ipotesi su una nuova figura di reato: l'omicidio stradale – Napoli 7 marzo 2014"*, in *Cass. pen.*, 2014, 1988, secondo il quale ciò che disorienta l'opinione pubblica è l'ineffettività della pena e non tanto la sua entità.

² A. ROIATI, *L'introduzione dell'omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione*, in *Diritto penale*

contemporaneo, 1 giugno 2016.

³ D. PULITANO, *Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 1077.

⁴ C. E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed effetti sociali dei media)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 467 ss.

infortuni sui luoghi di lavoro.

In particolare, il nuovo art. 589 *bis* c.p. sanziona, al primo comma, con la reclusione da due a sette anni la condotta di *“chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”* e, al secondo, *“chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona”* e, inoltre, *“Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”*.

L’art. 589 c.p., nella formulazione precedente all’entrata in vigore della novella legislativa prevedeva, in ipotesi di omicidio colposo, la pena della reclusione da due a sette anni *“se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”* e da tre a dieci anni *“se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”* e la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, non superando gli anni quindici *“nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone”*.

Dal confronto tra le due norme emerge, *ictu oculi*, come la riforma del 2016, oltre ad introdurre l’autonoma fattispecie incriminatrice del reato di omicidio stradale (e anche del delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime)⁵, abbia ricondotto le precedenti ipotesi aggravate al momento della ‘guida’, individuando esplicitamente l’agente in chiunque si ponga *“alla guida di un veicolo a motore”*; diversamente dalle ipotesi-base previste dai primi commi degli artt. 589 *bis* e 590 *bis* c.p., nei quali è sanzionata la condotta di *“chiunque cagioni per colpa (...) con violazione*

delle norme sulla circolazione stradale”.

Tale modifica normativa comporta, di conseguenza, che le nuove fattispecie aggravate sono applicabili solo al conducente di un veicolo a motore e non anche a chi guidi, in stato di ebbrezza, un velocipede.⁶

Ebbene, così brevemente ricostruito il nuovo quadro normativo a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 41 del 2016, occorre dare atto di alcuni importanti e recenti profili problematici che l’introduzione delle due nuove fattispecie di reato ha posto in relazione al rapporto con le contravvenzioni della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, disciplinate rispettivamente dagli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e in tema di successione di leggi penali, allorquando l’evento lesivo si sia realizzato a distanza di tempo dalla condotta offensiva.

Le due questioni, che con la presente trattazione si intendono esaminare, meritano di essere approfondite, in considerazione degli importanti risvolti applicativi che pongono con riguardo al trattamento sanzionatorio da applicare al reo.

2. RAPPORTO TRA IL NUOVI ARTT. 589 BIS C.P. E 590 BIS C.P. E LE CONTRAVVENZIONI DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: CONCORSO DI REATI O REATO COMPLESSO?

Il primo profilo problematico che ha interessato a lungo dottrina e giurisprudenza, già prima dell’introduzione dei nuovi artt. 589 *bis* e 590 *bis* c.p. ad opera della l. n. 41 del 2016, riguarda il rapporto tra il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime e le contravvenzioni della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, disciplinate rispettivamente dagli artt. 186 e 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

In particolare, ci si chiedeva - e l’argomento è tuttora di particolare attualità - se, nel caso in cui un medesimo fatto concreto possa essere punito sia a titolo di omicidio colposo stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, disciplinati rispettivamente dagli 589 *bis* e 590 *bis* c.p., sia ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada (*“Guida sotto l’effetto di alcool”* o *“Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”*), dovesse applicarsi la disciplina gene-

⁵ Sulla natura di reati autonomi e non più di ipotesi aggravate si veda Cass. pen., Sez. IV, 1 marzo 2017, n. 29721.

⁶ Cass. pen., Sez. IV, 29 maggio 2018 (dep. 7 giugno 2018), n. 26857.

rare sul concorso di reati o quella sul reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.; se, cioè, quel fatto, previsto dal Codice della Strada, che altrimenti configurerebbe autonomo reato contravvenzionale, divenga elemento circostanziale, che resta assorbito nell'ipotesi di delitto aggravato, che, in quanto tale, deroga al concorso di reati, poiché la legge unifica, in questa incriminazione, il disvalore di tutti i momenti dell'impresa criminosa costituita da più fatti-reato⁷.

La soluzione di tale questione non è affatto di poco rilievo, in considerazione del differente trattamento sanzionatorio che deriverebbe dall'applicazione dell'una o dell'altra disciplina.

Sussiste il concorso di reati quando un individuo viola più volte la legge penale e, pertanto, deve rispondere di più reati. Il concorso di reati si distingue in materiale e formale. Si ha concorso materiale quando un soggetto realizza, con più azioni od omissioni, più violazioni della stessa (*concorso materiale c.d. omogeneo*) o di diverse norme incriminatrici (*concorso materiale c.d. eterogeneo*). Si ha, invece, concorso formale di reati nei casi in cui uno stesso soggetto commette una pluralità di violazioni della medesima o di diverse leggi penali con una sola azione od omissione⁸.

Come è evidente, la differenza tra le due forme di concorso poggia sulla correlativa distinzione tra unità e pluralità di azioni che fa comprendere la diversa disciplina giuridica applicabile.

Invero, nel concorso materiale si applicano tante pene quanti sono i reati, in ossequio al principio del *tot crimina, tot poenae*; diversamente al concorso formale di reati è applicabile il regime del c.d. cumulo giuridico, consistente, ai sensi dell'art. 81, comma primo, c.p., nell'applicazione della pena più grave con un aumento corrispondente non già alla somma delle altre pene, ma ad una quota proporzionale prefissata dalla legge, nella specie, sino al triplo⁹.

Il reato complesso è configurabile, ai sensi dell'art. 84 c.p., quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero,

per sé stessi reati.

Secondo la definizione fornita da autorevole dottrina, il reato complesso consiste in una unificazione legislativa sotto forma di identico reato di due o più figure criminose, i cui rispettivi elementi costitutivi sono tutti compresi nella figura risultante dall'unificazione¹⁰. Tali sono, ad esempio, il reato di rapina di cui all'art. 628 c.p., che include il delitto di furto (art. 624 c.p.) e quello di violenza privata (art. 610 c.p.) e il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) a scopo di estorsione (art. 629 c.p.), previsto dall'art. 630 c.p.

Inoltre, uno dei reati assorbiti può anche assumere, all'interno della fattispecie unificata, la posizione di circostanza aggravante¹¹. È il caso del delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625, comma 2, c.p.).

Da quanto detto risulta, dunque, che caratteristica essenziale del reato complesso è la sua scindibilità in più fatti criminosi minori. Naturalmente non è necessario che il nuovo tipo di reato risulti formato solo dal materiale di altri reati, in quanto può esservi anche un *quid pluris* ai due o più reati che vi debbono essere contenuti al completo¹².

La disciplina del reato complesso è quella del reato unico; in particolare, quanto al trattamento sanzionatorio, esso può essere stabilito dal legislatore o con la previsione di una pena autonoma rispetto a quelle previste per i singoli reati che lo compongono oppure, con riferimento alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, entro i limiti massimi indicati negli artt. 78 e 79 c.p. (art. 84, comma 2, c.p.).

Inoltre, con riguardo alla causa estintiva di un reato, l'art. 170, comma 2, c.p., dispone che se questa interviene in relazione ad uno dei reati che compongono o aggravano il reato complesso, essa non si estende al reato complesso; quanto al regime di procedibilità, l'art. 131 c.p. dispone che se per uno dei reati che sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti del reato complesso è prevista la procedibilità d'ufficio, il medesimo regime dovrà applicarsi anche al reato complesso.

⁷ F. PICCIONI, *L'omicidio stradale, Analisi ragionata della Legge 23 marzo 2016, n. 41*, 2016, Torino, 48.

⁸ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, VI ed., Bologna, 662-664; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, X ed., Milano, 440-442.

⁹ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, cit., 666.

¹⁰ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, cit.,

690; V. MUSACCHIO, *Diritto Penale, Parte generale*, cit., 475; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, cit., 457.

¹¹ S. PROSDOCIMI, *Reato complesso*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1996, vol. XI, 212; G. VASSALLI, voce *Reato complesso*, in *Enc. dir.*, Milano, 1987, vol. XXXVIII, 816 ss.

¹² F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, cit., 458.

2.1. IL DIBATTITO DOTTRINALE E GIURISPRUDENZIALE ANTERIORE ALLA L. N. 41 DEL 2016.

La qualificazione del rapporto tra il nuovo delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha interessato la dottrina e la giurisprudenza sia in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 41 del 2016 sia successivamente all'introduzione delle nuove fattispecie di reato.

Infatti, già prima della novella del 2016, si registrano posizioni nettamente contrastanti tra dottrina e giurisprudenza.

In particolare, la dottrina maggioritaria escludeva la contestuale applicazione delle figure delittuose previste dal Codice penale e di quelle contravvenzionali inserite nel Codice della Strada (cd. concorso di reati), pena la violazione del noto principio del *ne bis in idem* sostanziale, che vieta di punire più volte un medesimo soggetto per lo stesso fatto, consistente, nella specie, nella violazione delle norme poste a tutela della circolazione stradale che proibiscono di mettersi alla guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, e riteneva, invece, applicabile la disciplina del reato complesso.

In quest'ottica interpretativa, i delitti aggravati di omicidio colposo e di lesioni colpose configurano un reato complesso, nella cui struttura sarebbero conglobate, in qualità di circostanze aggravanti, le autonome contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, regolate dal Codice della

Strada¹³. Con la conseguenza che i reati di cui agli artt. 589, comma 3, o 590, comma 3, c.p., in quanto reati complessi, assorbirebbero l'intero disvalore della condotta criminosa, precludendone, quindi, l'applicazione cumulativa delle fattispecie contravvenzionali¹⁴.

A tale risultato esegetico la dottrina perveniva attraverso diversi percorsi interpretativi. Alcuni ritenevano che tra le fattispecie criminose in questione sussistesse un rapporto di genere a specie, presentando i delitti aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale rispetto agli illeciti contravvenzionali, quale elemento specializzante in aggiunta, l'evento mortale o lesivo dell'altrui incolumità¹⁵; altri vi ravvisavano, invece, una relazione di sussidiarietà, confermata dalla clausola "*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*", contenuta nell'art. 186, comma 2, Codice della strada¹⁶, con la conseguenza che la contravvenzione prevista nella legislazione speciale verrebbe assorbita dal delitto di omicidio e di lesioni personali.

Di avviso contrario era, invece, la giurisprudenza prevalente¹⁷, la quale riteneva che i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale concorressero con le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S.

In particolare, secondo una pronuncia più risalente¹⁸, la clausola di riserva "*ove il fatto non costituisca più grave reato*", contenuta nell'art. 186, comma 2, C.d.S., non determina l'assorbimento della contravvenzione nel reato di omicidio colposo, non sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità. Le due norme – a detta della Suprema Corte – tutelano beni giuridici differenti e,

¹³ F. PICCIONI, *Nuove e vecchie incertezze sull'omicidio colposo stradale aggravato: reato complesso o concorso di reati?*, in *Riv. Giur. della circol. e dei trasp.*, 2013, 19 ss.; I. GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati: una discutibile impostazione della costante giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2011, 118 ss.; D. D'AURIA, *Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di reati o reato complesso?*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 6, 714 ss.; C. RUGA RIVA, *Omicidio colposo e lesioni colpose*, in O. MAZZA-F. VIGANÒ (a cura di), *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino, 2008, 78 ss.

¹⁴ A. CHIBELLI, *Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: concorso di reati o convergenza apparente di norme? Il possibile revirement (per ora solo rimandato) della Corte di Cassazione*, *Nota a Cass.*, Sez. IV, sent. 12 dicembre 2016 (dep. 18 gennaio 2017), n. 2403, in *Diritto penale contemporaneo*, 6, 2017, 229; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I, Delitti contro la persona*, Padova, 2008, 108.

¹⁵ D. POTETTI, *Relazioni fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (d.l. n. 92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 c. strad.*, in *Cass. pen.*, 2011, 1399 ss.

¹⁶ I. GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati: una discutibile impostazione della costante giurisprudenza*, cit., 118.

¹⁷ Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 1979 (dep. 14 marzo 1979); Sez. IV, 4 maggio 1979 (dep. 19.01.1980).

¹⁸ Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2009 (dep. 28.01.2010), n. 3559, così massimata: "*Si ha un concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale con la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza)*".